COMUNE DI SAN PAOLO D'ARGON

STATUTO

Approvato con deliberazione di C.C. n. 14 del 27.3.2001

Modificato con deliberazione di C.C. n. 13 del 29.4.2009

(le modifiche sono segnalate in grassetto nel testo)

Pubblicato all'Albo Pretorio dal 7 maggio 2009 al 6 giugno 2009,

ai sensi dell'art. 6, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Autonomia e statuto)

- 1. Il comune di San Paolo d'Argon è un ente locale autonomo entro l'unità della Repubblica Italiana, rappresenta la comunità sanpaolese che si amministra con le potestà e gli istituti di cui al presente statuto.
- 2. Lo statuto è la fonte normativa primaria dell'ordinamento comunale che, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione del comune e, in particolare, specifica: le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, nonché i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio. Lo statuto stabilisce, altresì: i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione tra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone.
- 3. La legislazione in materia di ordinamento degli enti locali e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dei comuni e delle province. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. Il consiglio comunale adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

(Finalità)

- 1. Il comune promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai principi proclamati nella costituzione italiana, nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e nella convenzione sui diritti dell'infanzia, ponendo a fondamento delle proprie attività i valori della libertà, della solidarietà sociale, dell'uguaglianza e pari dignità di tutti i cittadini.
- 2. Ribadisce il valore insostituibile della pace universale e della cooperazione internazionale e si impegna a favorire occasioni di espressione, di incontro, di confronto, di dialogo tra diverse realtà politiche, sociali, culturali, religiose ed etniche.
- 3. Applica nello svolgimento della propria attività amministrativa i principi di trasparenza, buon andamento ed imparzialità, nonché di economicità, efficienza ed efficacia.
- 4. Organizza la propria attività in modo da garantire la partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, alle scelte politiche della comunità.
- 5. Assicura alla famiglia, che riconosce come soggetto sociale, una particolare tutela perché possa adempiere ai delicati e fondamentali compiti ad essa attribuiti dall'ordinamento giuridico.
- 6. Promuove un equilibrato sviluppo socio-economico del territorio nel suo complesso, sia garantendone l'integrità e la corretta utilizzazione, sia valorizzandone le caratteristiche sociali, culturali e produttive.

Art. 3

(Funzioni)

- 1. Il comune, nell'ambito dell'autonomia riconosciuta dall'ordinamento giuridico, è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
- 2. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio di competenza, principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.
- 3. Il comune esercita, inoltre, le funzioni attribuite dallo stato e dalla regione.

Art. 4

(Programmazione e forme di cooperazione)

1. Il comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

- 2. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello stato e della regione e della provincia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel proprio territorio.
- 3. I rapporti con gli altri comuni, con la provincia e la regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà, tra le diverse sfere di autonomia.

(Territorio e sede comunale)

- 1. Il territorio comunale si estende per kmq 5,070, confinante con i comuni di Cenate Sotto, Trescore Balneario, Gorlago, Montello, Albano Sant'Alessandro, Torre de' Roveri e Scanzorosciate.
- 2. La sede del comune è situata in San Paolo d'Argon, via Medaglie d'Oro n. 2.
- 3. Gli organi del comune possono riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Art. 6

(Albo pretorio)

- 1. Un apposito spazio della sede comunale è destinato ad "albo pretorio" per la pubblicazione di atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
- 2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura degli atti.

Art. 7

(Stemma e gonfalone)

- 1. Il comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome "Comune di San Paolo d'Argon" e con lo stemma concesso con decreto del presidente della repubblica in data 19/05/65.
- 2. Il sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del comune nelle cerimonie, nelle altre pubbliche ricorrenze e, comunque, ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione del comune ad una particolare iniziativa.
- 3. La giunta comunale può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Art. 8

(Organi)

- 1. Sono organi del comune: il consiglio comunale, la giunta comunale e il sindaco.
- 2. Il comune promuove ed assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e promuove la presenza di entrambi i sessi nella giunta e negli organi collegiali propri, nonché degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti.

Art. 9

(Consiglio comunale)

- 1. Il consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa, funzionale e contabile, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
- 2. Il consiglio comunale è presieduto dal sindaco. In caso di sua assenza è presieduto dal vicesindaco. In mancanza di entrambi, la presidenza della seduta è assunta dal consigliere anziano ovvero colui che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale individuale. Al fine di potere assumere l'ufficio di presidenza del consiglio comunale, il vicesindaco deve essere anche consigliere comunale.
- 3. Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabilite nel presente statuto e nel regolamento del consiglio comunale.
- 4. Il regolamento consiliare, a maggioranza assoluta dei componenti, prevede le modalità di funzionamento dell'organo, determina le modalità per fornire servizi, attrezzature e risorse finanziarie e la disciplina della gestione delle risorse assegnate, anche per il funzionamento dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
- 5. Il medesimo regolamento disciplina, altresì, la costituzione, i poteri ed il ruolo dei gruppi consiliari e delle commissioni consiliari permanenti, temporanee e speciali per fini di controllo, di garanzia, di inchiesta e di studio. Le commissioni devono essere composte con criterio proporzionale. La presidenza delle commissioni di controllo e di garanzia, se costituite, deve essere attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

- 6. Le adunanze consiliari, di norma, sono pubbliche e hanno luogo nella sala della sede comunale all'uopo destinata; possono altresì tenersi in luoghi diversi in caso di particolari necessità o esigenze. Il regolamento consiliare stabilisce i casi in cui è necessaria la seduta segreta al fine di garantire la libertà di espressione dei consiglieri e la riservatezza delle persone interessate.
- 7. Alle sedute del consiglio comunale possono partecipare, su invito del sindaco e senza diritto di voto: dipendenti comunali, esperti, consulenti esterni, professionisti incaricati e cittadini.

(Convocazione del consiglio comunale)

- 1. La convocazione dei consiglieri è disposta dal sindaco con avvisi scritti contenenti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, da consegnarsi al domicilio o nel diverso luogo comunicato dal consigliere interessato. La consegna deve risultare da dichiarazione dell'addetto comunale.
- 2. La prima seduta del consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve avere luogo nei dieci giorni successivi.
- 3. Le sedute del consiglio comunale possono essere di prima o di seconda convocazione. Per la validità delle sedute di prima convocazione è richiesta la presenza della metà dei consiglieri assegnati, senza computare a tale fine il sindaco. Per la validità delle sedute di seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tale fine il sindaco. E' fatto, comunque, salvo il rispetto di maggioranze diverse inderogabilmente previste da norme di legge vigenti.
- 4. L'avviso della convocazione deve contenere la data della seconda convocazione che potrà avere luogo anche il giorno successivo.
- 5. L'attività del consiglio comunale si svolge in sedute ordinarie o straordinarie. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni relative all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
- 6. Le sedute ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito per la riunione mentre quelle straordinarie almeno tre giorni prima.
- 7. In caso di eccezionale urgenza il consiglio comunale può essere convocato con un anticipo di almeno 24 ore.
- 8. L'elenco degli argomenti da trattare nelle sedute del consiglio comunale deve essere pubblicato nell'albo pretorio lo stesso giorno in cui viene consegnato ai consiglieri e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da favorire la più ampia presenza dei cittadini ai lavori consiliari.

- 9. L'elenco degli argomenti da trattare nelle sedute convocate d'urgenza è pubblicato all'albo pretorio almeno 24 ore prima della riunione.
- 10. Su proposta del presidente, approvata all'unanimità dei consiglieri assegnati, possono essere aggiunti argomenti non inseriti nell'ordine del giorno, purché l'urgenza dell'argomento sia adeguatamente motivata.

(Consiglieri comunali)

- 1. L'entrata in carica, la surrogazione, le dimissioni, la supplenza, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri comunali sono disciplinati dalla legge.
- 2. I consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano l'intera comunità. Hanno il dovere di partecipare alle riunioni del consiglio comunale e delle commissioni consiliari e comunali di cui fanno parte.
- 3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie, le informazioni e gli atti in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. L'esercizio del diritto è disciplinato dal regolamento per l'accesso agli atti.
- 4. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del consiglio. La proposta di deliberazione, redatta dal consigliere, è trasmessa al sindaco che la iscrive all'ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio comunale dopo che l'ufficio competente ne ha concluso l'istruttoria. Il diritto di iniziativa si esercita anche mediante presentazione di emendamenti scritti su proposte di deliberazione all'esame del consiglio comunale, secondo i le modalità previste dal regolamento del consiglio comunale.
- 5. Ogni consigliere può rivolgere al sindaco e agli assessori comunali interrogazioni o interpellanze su problematiche di competenza dell'Amministrazione comunale ed ogni altro istanza di sindacato ispettivo. Il regolamento consiliare disciplina le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte.
- 6. Per l'esercizio delle loro funzioni e la partecipazione alle commissioni sono attribuiti ai consiglieri comunali le indennità, i compensi e i rimborsi spese secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
- 7. I consiglieri comunali cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del consiglio comunale continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori.

(Gruppi consiliari)

- 1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto nel regolamento consiliare e ne danno comunicazione al sindaco unitamente all'indicazione del nominativo del capogruppo.
- 2. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla giunta comunale, che erano candidati sindaci nelle proprie liste o, in mancanza, nei consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
- 3. E' istituita la conferenza dei capigruppo, anche allo scopo di fornire ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri comunali un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al consiglio comunale.
- 4. La convocazione della conferenza avviene senza particolari formalità e le relative decisioni sono assunte a maggioranza relativa dei presenti indipendentemente dal loro numero.
- 5. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni della conferenza dei capigruppo sono contenute nel regolamento del consiglio comunale.

Art. 13

(Decadenza dalla carica)

- 1. I consiglieri comunali che non intervengono alle sedute del consiglio comunale per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale scopo, il sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento della terza assenza consecutiva non giustificata, provvede con propria comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7.8.1990, n. 241, a comunicare al consigliere interessato l'avvio del procedimento amministrativo.
- 2. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a venti giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della medesima.
- 3. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio comunale esamina gli atti e delibera, tenuto conto delle cause giustificative presentate dal consigliere interessato.

Art. 14

(Sindaco)

1. Il sindaco, eletto direttamente dai cittadini, è membro del consiglio comunale, rappresenta il comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione.

- 2. Egli esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende alle funzioni statali e regionali attribuite al comune.
- 3. Il sindaco convoca e presiede le sedute del consiglio comunale, ne fissa la data di convocazione, determina l'ordine del giorno dei lavori. Provvede, inoltre, a riunire il consiglio in un termine non superiore a venti giorni quando ne faccia istanza un quinto dei consiglieri comunali assegnati, ponendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
- 4. Il sindaco convoca e presiede le sedute della giunta comunale, ne fissa la data di convocazione e determina l'ordine del giorno dei lavori.
- 5. Il sindaco può delegare singole attività ad assessori e consiglieri comunali. Ad essi può conferire anche l'incarico di rappresentarlo in riunioni, cerimonie e manifestazioni alle quali non possa intervenire personalmente.

(Cessazione dalla carica)

- 1. Il sindaco rimane in carica fino alla proclamazione del nuovo eletto, fatto salvo quanto previsto nei commi seguenti.
- 2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta comunale decade e si procede allo scioglimento del consiglio comunale. Sino alle nuove elezioni le funzioni di sindaco sono svolte dal vicesindaco.
- 3. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma precedente trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio comunale. In tale caso si procede allo scioglimento del consiglio con contestuale nomina di un commissario.
- 4. Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del sindaco e della giunta comunale.

Art. 16

(Impedimento permanente del sindaco)

- 1. L'impedimento permanente del sindaco, quando non è oggettivamente riscontrabile da parte del consiglio comunale, viene accertato da una commissione di tre persone nominata dalla giunta comunale e composta da soggetti estranei all'amministrazione comunale, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.
- 2. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal vicesindaco o, in mancanza, dall'assessore più anziano di età che vi provvede sentita la conferenza dei capigruppo.

- 3. La commissione nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni dalla nomina, relaziona al consiglio comunale sulle ragioni dell'impedimento.
- 4. Il consiglio comunale si pronuncia sulla relazione in seduta segreta entro dieci giorni dalla sua presentazione.

Art. 16-bis

(Esimente alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità)

1. Ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, il Sindaco ed i Consiglieri comunali ai quali siano conferiti incarichi e funzioni presso enti, inclusi consorzi, istituzioni, aziende o società di capitale, partecipate o controllate dal Comune, costituite per l'affidamento di funzioni e servizi di interesse pubblico non incorrono in alcuna causa di ineleggibilità o di incompatibilità, a condizione che il Consiglio comunale non abbia competenza di approvazione del bilancio dei suddetti enti, consorzi, istituzioni, aziende o società di capitale.

Art. 17

(Linee programmatiche di mandato)

- 1. Entro il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, il sindaco, sentita la giunta comunale, presenta al consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
- 2. Ciascun consigliere comunale ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante la presentazione di appositi emendamenti, con le modalità indicate nel regolamento del consiglio comunale.
- 3. Entro il 30 settembre di ogni anno, contestualmente agli adempimenti di cui all'art. 193 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, il consiglio comunale provvede a verificare l'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei rispettivi assessori comunali. In tale occasione è facoltà del sindaco e dei singoli consiglieri proporre al consiglio comunale l'approvazione di modifiche ed integrazioni delle linee programmatiche sulla base delle esigenze che dovessero emergere nel corso del mandato.

Art. 18

(Mozione di sfiducia)

1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco e della giunta comunale non comporta le dimissioni degli stessi.

- 2. Il sindaco e la giunta comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.
- 3. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.
- 4. La convocazione e la presidenza della seduta consiliare in cui si discute la mozione di sfiducia spetta al sindaco in carica.

(Vicesindaco)

- 1. Il sindaco procede alla nomina del vicesindaco con il medesimo decreto di nomina della giunta comunale.
- 2. L'incarico di vicesindaco può essere in qualsiasi momento revocato dal sindaco.
- 3. Il vicesindaco è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del sindaco, in caso di sua assenza.
- 4. Il vicesindaco esercita le funzioni del sindaco anche nel caso di una sua sospensione dall'esercizio della funzione e sino alle successive elezioni in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco.

Art. 20

(Nomina della giunta comunale)

- 1. La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da un numero minimo di quattro fino ad un massimo di sei assessori.
- 2. Il sindaco nomina gli assessori, decidendone il numero esatto e scegliendoli normalmente tra i consiglieri comunali. Possono essere nominati anche assessori esterni al consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità ed in possesso di competenza ed esperienza tecnica, amministrativa e professionale e purché in numero non superiore a 1/3 dei nominati.
- 3. Il sindaco può conferire agli assessori la cura di settori specifici di governo o specifiche deleghe nelle materie di sua competenza. Il rilascio delle deleghe da parte del sindaco deve essere comunicato al consiglio comunale e agli organi previsti dalla legge e ne deve essere data adeguata informazione ai cittadini.
- 4. La giunta, salvo il caso di revoca totale o parziale da parte del sindaco, rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del

rinnovo del consiglio comunale. La legge determina i casi di decadenza, rimozione e sospensione della giunta comunale.

- 5. Il sindaco comunica al consiglio comunale la nomina della giunta nella prima seduta successiva alla elezione oppure nella prima seduta successiva alla nomina nel caso di sostituzione di uno o più assessori.
- 6. Gli assessori non consiglieri comunali partecipano alle sedute di consiglio con diritto di parola ma senza diritto di voto e possono presentare proposte ed emendamenti nelle materie di propria competenza.
- 7. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio nella sua prima adunanza. Ogni assessore può dimettersi dall'incarico con comunicazione diretta al sindaco.

Art 21

(Competenze della giunta comunale)

- 1. La giunta comunale collabora con il sindaco nell'esercizio delle funzioni di governo, anche per l'attuazione degli indirizzi generali espressi dal consiglio comunale, e si esprime attraverso deliberazioni collegiali alle quali concorrono gli assessori comunali.
- 2. La giunta compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco, al segretario comunale, al direttore generale o ai responsabili dei servizi comunali.
- 3. La giunta adotta gli atti necessari al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale.
- 4. In particolare, la giunta adotta il piano delle risorse e degli obiettivi mediante il quale definisce ulteriormente gli obiettivi e i programmi da attuare, li assegna ai responsabili dei servizi con le relative risorse, verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione dei responsabili agli indirizzi impartiti.
- 5. La giunta riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge azione propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 22

(Funzionamento della giunta comunale)

1. La giunta comunale è convocata dal sindaco senza alcuna particolare formalità. Il sindaco determina gli oggetti all'ordine del giorno della seduta. Gli assessori possono chiedere l'inserimento all'ordine del giorno di argomenti di loro competenza.

- 2. Le sedute della giunta non sono pubbliche e le deliberazione sono assunte con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei presenti.
- 3. Il sindaco dirige e coordina l'attività della giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico amministrativo, ferme restando le attribuzioni dei singoli assessori.
- 4. Alle sedute della giunta comunale possono partecipare se invitati dal sindaco e senza diritto di voto: consiglieri comunali, dipendenti comunali, esperti, consulenti esterni, professionisti incaricati e cittadini.

(Verbali degli organi collegiali)

- 1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di norma, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
- 2. L'istruttoria e la documentazione della proposta di deliberazione avviene attraverso i responsabili degli uffici. La proposta deve essere corredata con i pareri prescritti dalla normativa vigente e con gli allegati che il collegio è chiamato ad approvare. Ogni allegato deve essere sottoscritto dall'autore che in tale modo se ne assume ogni responsabilità circa il suo contenuto.
- 3. La proposta di deliberazione consiliare, corredata con i prescritti pareri e gli eventuali allegati, è depositata a libera visione e consultazione degli interessati di norma a partire dal giorno in cui viene consegnato l'avviso di convocazione della seduta, ed in ogni caso almeno tre giorni prima dalla data della riunione. Nel caso di proposta di deliberazione della giunta il deposito è effettuato lo stesso giorno della riunione.
- 4. La proposta di deliberazione è sottoposta a votazione previa lettura della sola parte dispositiva. E' fatta salva la possibilità di chiedere la lettura anche delle premesse quando hanno subito integrazioni o modifiche rispetto al testo in visione nel periodo di deposito.
- 5. Il componente dell'organo deve astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di suoi parenti o affini sino al quarto grado.
- 6. Nelle votazioni palesi chi dichiara di astenersi è computato nel numero dei votanti. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e nulle si computano per determinare il numero dei votanti. In entrambe le votazioni chi dichiara di non parteciparvi è computato nel numero dei presenti e non in quello dei votanti.
- 7. Il verbale della deliberazione riproduce il contenuto della proposta con l'indicazione delle modifiche ed integrazioni apportate seduta stante dall'organo deliberante. E' completato con gli elementi necessari al perfezionamento

dell'atto pubblico amministrativo, tra i quali l'esito della votazione e i nominativi dei componenti astenuti o che nelle votazioni palesi hanno votato contro l'approvazione dell'atto.

- 8. Il segretario comunale redige il verbale della seduta del consiglio comunale sostanzialmente e sinteticamente descrivendo ogni fatto o avvenimento che abbia avuto luogo nel corso della discussione dell'ordine del giorno e inserendo gli interventi dei consiglieri comunali in merito ai singoli atti deliberati e qualsiasi dichiarazione o documento da essi espressamente richiesti, purché attinenti agli argomenti discussi. Nel verbale della seduta sono richiamate, mediante il riferimento all'oggetto e alla numerazione, le deliberazioni formalmente assunte dal consiglio comunale.
- 9. L'originale del verbale della seduta del consiglio comunale e del verbale della deliberazione del consiglio comunale o della giunta comunale è sottoscritto dal segretario comunale e dal sindaco o da chi, a norma di legge o di statuto, ha presieduto la seduta. Le relative copie sono dichiarate conformi all'originale dal segretario comunale o dal dipendente responsabile dell'ufficio segreteria depositario degli atti.

TITOLO III

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI

Art. 24

(Principi e criteri organizzativi)

- 1. Il comune informa la propria attività amministrativa al principio di separazione tra i compiti di indirizzo e di controllo spettanti agli organi elettivi e i compiti di gestione spettanti ai responsabili degli uffici e dei servizi.
- 2. Gli uffici devono essere organizzati secondo i principi di autonomia, efficienza e responsabilità e con i criteri della funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
- 3. La gestione amministrativa è organizzata per obiettivi e programmi individuati nei documenti di bilancio, nel piano delle risorse e degli obiettivi e negli eventuali ulteriori atti di indirizzo approvati dal consiglio e dalla giunta comunale.
- 4. La copertura dei posti di responsabile degli uffici e dei servizi, di funzionari dell'area direttiva o equivalente o di alta specializzazione individuati nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata della giunta comunale, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire ed il rispetto delle norme di legge e contrattuali vigenti.

- 5. L'esercizio della rappresentanza del comune negli atti di gestione viene attribuita al segretario comunale o al responsabile di ufficio o servizio a seconda della rispettiva competenza nella materia trattata.
- 6. L'esercizio della rappresentanza in giudizio del comune, con la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti, è attribuita dal sindaco al segretario comunale o al responsabile di ufficio o servizio, a seconda della rispettiva competenza professionale nella materia oggetto della lite.
- 7. Resta affidata al sindaco la rappresentanza in giudizio nelle liti promosse avverso atti degli organi istituzionali del comune.
- 8. La giunta comunale, nell'interesse generale del comune, può formulare direttive di natura generale o relative alla singola controversia giudiziaria.

(Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi)

- 1. La giunta comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio comunale, approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
- 2. Il regolamento sull'ordinamento stabilisce la dotazione organica complessiva, le modalità di copertura dei posti in organico, le norme generali per il funzionamento degli uffici, il ruolo del segretario comunale nonché dell'eventuale Vicesegretario comunale e del direttore generale, le attribuzioni e le responsabilità di ciascun responsabile di ufficio o servizio e dei rispettivi sostituti, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore generale, il segretario comunale e gli organi elettivi.
- 3. Il medesimo regolamento individua gli uffici e i servizi a cui deve essere preposto un responsabile con funzioni dirigenziali, individua i loro sostituti in caso di assenza ed elenca, in maniera esemplificativa, le specifiche competenze dei responsabili in materia di personale dipendente, di entrate, di appalti, di sottoscrizione di contratti, di ordinanze, di concessioni, di autorizzazioni, di certificazioni e di atti comunque definiti di gestione.
- 4. Il medesimo regolamento può attribuire competenze e funzioni gestionali su specifiche materie al segretario comunale.

Art. 26

(Segretario comunale)

- 1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco che lo sceglie tra gli iscritti all'albo dei segretari comunali nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.
- 2. La nomina a segretario del comune ha la durata corrispondente a quella del mandato del sindaco che lo nomina. Il segretario comunale continua ad

esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo segretario.

- 3. Il segretario comunale può essere revocato con provvedimento motivato del sindaco, previa deliberazione della giunta comunale, per violazione dei doveri d'ufficio.
- 4. Il segretario comunale svolge le funzioni che la normativa vigente gli attribuisce. Lo statuto comunale, i regolamenti, il piano delle risorse e degli obiettivi ed il sindaco possono attribuirgli ulteriori competenze, anche gestionali, che non siano espressamente attribuiti ad altri responsabili.
- 5. Per l'esercizio delle sue funzioni il segretario comunale si avvale del personale degli uffici e dei servizi comunali.

Art. 27

(Direttore generale)

- 1. E' consentito procedere alla nomina del direttore generale previa stipula di convenzione con altri comuni con le cui popolazioni assommate si raggiungano i 15.000 abitanti.
- 2. La nomina è fatta con contratto a tempo determinato secondo criteri di professionalità e di procedura stabiliti dalla convenzione.
- 3. Le funzioni di direttore generale possono essere conferite dal sindaco al segretario del comune, previo parere della giunta comunale.
- 4. Il direttore generale attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo secondo le direttive impartite dal sindaco e sovrintende alla gestione del comune perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.
- 5. Il direttore generale svolge le funzioni che la legge, lo statuto, i regolamenti, il piano delle risorse e degli obiettivi o gli atti di indirizzo assunti dagli organi comunali gli attribuiscono.
- 6. Per l'esercizio delle sue funzioni il direttore generale si avvale del personale degli uffici e dei servizi comunali.

Art. 28

(Responsabili degli uffici e dei servizi)

- 1. La gestione amministrativa, contabile e tecnica del comune è affidata, di norma, ai responsabili degli uffici e dei servizi.
- 2. I responsabili sono nominati con decreto del sindaco nel rispetto delle norme di legge, del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente e del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

- 3. Ai responsabili di uffici e servizi comunali spettano i compiti che la normativa definisce di natura gestionale e di attuazione di obiettivi e programmi politici, compresa l'adozione di atti e provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno. A tale scopo la giunta comunale, nel rispetto degli indirizzi di bilancio, con il piano delle risorse e degli obiettivi affida loro annualmente le necessarie risorse finanziarie ed in modo analitico, nell'ambito degli interventi, i singoli capitoli di spesa che costituiscono individuazione della loro competenza gestionale.
- 4. Sono fatte salve le funzioni e le competenze che le leggi, lo statuto, i regolamenti ed il piano delle risorse e degli obiettivi attribuiscono ad altri organi o funzionari del comune.
- 5. I predetti responsabili, nel rispetto del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, possono affidare l'istruttoria dei procedimenti di competenza al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo responsabili in proprio della regolare gestione delle competenze e funzioni assegnate.
- 6. Il sindaco può affidare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni e compiti non previsti dallo statuto, dai regolamenti e dal piano delle risorse e degli obiettivi, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.
- 7. Le funzioni di sovrintendenza e coordinamento dell'attività dei responsabili di ufficio o servizio sono affidate al direttore generale o al segretario comunale, nel caso in cui il direttore generale non sia stato nominato o le relative funzioni non siano state affidate al segretario comunale.

(Dipendenti comunali)

- 1. I dipendenti comunali svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
- 2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con professionalità, correttezza e tempestività alle funzioni e mansioni di competenza e, nei limiti delle proprie responsabilità, a raggiungere gli obiettivi assegnati.
- 3. Il regolamento sull'ordinamento determina le condizioni e le modalità con le quali il comune garantisce le pari opportunità, promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
- 4. La giunta comunale, sentito il segretario comunale o il direttore generale se nominato, assegna il personale dipendente ai diversi uffici e servizi sulla base delle esigenze di funzionamento e degli obiettivi affidati con gli strumenti di programmazione, nel rispetto delle professionalità possedute.
- 5. Il comune recepisce e applica gli accordi di lavoro approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con

le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 30

(Servizi pubblici comunali)

- 1. Il comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo civile e economico della comunità locale.
- 2. Il consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei servizi pubblici nelle seguenti forme:
- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
- b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
- f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell'art. 116 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267.

Art. 31

(Aziende speciali ed istituzioni)

- 1. Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale e ne approva il relativo statuto che disciplina struttura, funzionamento, attività e controlli.
- 2. Il consiglio comunale può costituire anche istituzioni che sono organismi strumentali del comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
- 3. Il consiglio di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni sono nominati dal sindaco tra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale, dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per titoli professionali, per funzioni esercitate o per uffici ricoperti.

- 3. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati con provvedimento della giunta comunale soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità di operato rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal consiglio comunale.
- 4. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche fuori del territorio comunale previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

(Società per azioni o a responsabilità limitata)

- 1. Il consiglio comunale può approvare la partecipazione del comune a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
- 2. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale. In ogni caso deve essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
- 3. Il consiglio comunale, nel caso di servizi ritenuti di primaria importanza, può richiedere che la partecipazione del comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, sia obbligatoriamente maggioritaria.

Art. 33

(Convenzioni)

- 1. Il consiglio comunale può deliberare apposite convenzioni da stipularsi per atto pubblico amministrativo con altri enti locali al fine di fornire in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
- 2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
- 3. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 34

(Consorzi)

1. Il comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto compatibili.

2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

Art. 35

(Accordi e conferenze)

- 1. L'accordo di programma è finalizzato alla definizione e attuazione di opere o di interventi di interesse pubblico, nonché all'attuazione di programmi di intervento, che richiedono per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata della regione, degli enti locali, di amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e di altri soggetti pubblici o privati.
- 2. Allo stesso modo si procede per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti.
- 3. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, il comune indice di regola una conferenza di servizi.
- 4. La conferenza può essere indetta anche quando il comune debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche.
- 5. La legge disciplina procedure ed effetti degli accordi di programma e delle conferenze di servizi.

TITOLO IV

ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 36

(Finanza e contabilità)

- 1. Nell'ambito della finanza pubblica, il comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite. Il comune è, altresì, titolare di potestà impositiva ed ha un proprio demanio e patrimonio. L'ordinamento della finanza del comune è riservato alla legge.
- 2. La gestione finanziaria del comune si svolge sulla base del bilancio annuale di previsione. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica. Dei beni di proprietà del comune è tenuto un inventario, costantemente aggiornato.
- 3. Il regolamento comunale di contabilità, nel rispetto dei principi inderogabili di legge, disciplina l'ordinamento contabile del comune.

4. Nell'ambito dei servizi comunali aventi rilevanza contabile devono essere istituiti il servizio finanziario e il servizio di economato per le spese d'ufficio di non rilevante ammontare.

Art. 37

(Ordinamento tributario)

- 1. Il comune, in conformità delle leggi vigenti, è titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.
- 2. Il comune esercita la potestà impositiva in materia tributaria nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27.7.2000, n. 212 con particolare riferimento alla capacità contributiva dei soggetti passivi, alla chiarezza e motivazione degli atti, alla collaborazione e buona fede, al diritto di interpello.
- 3. La determinazione delle tariffe per i servizi comunali avviene in modo da tutelare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 38

(Bilancio e rendiconto di gestione)

- 1. Il comune, nel rispetto dei principi, dei termini e delle procedure previste dalla normativa vigente, delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo.
- 2. Al bilancio è allegata la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Lombardia e gli altri atti e documenti prescritti.
- 3. Nei termini e secondo le procedure di legge sono rilevati anche i risultati di gestione mediante contabilità economica. I risultati sono dimostrati nel rendiconto di gestione comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
- 4. Al rendiconto di gestione è allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Art. 39

(Disciplina dei contratti)

- 1. Il comune, nel rispetto del regolamento comunale per la disciplina dei contratti, provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti, all'assunzione di mutui, alle locazioni e alle altre attività necessarie al perseguimento dei suoi fini istituzionali.
- 2. Il regolamento per la disciplina dei contratti del comune deve prevedere, per gli atti contrattuali di non rilevante entità, procedure semplificate e informali con

utilizzo anche dei mezzi telematici per lo scambio di corrispondenza e informazioni.

3. I contratti del comune, che di norma sono redatti in forma pubblica amministrativa, devono essere preceduti da apposita determinazione del responsabile competente indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma, le clausole ritenute essenziali e le modalità di scelta del contraente.

Art. 40

(Revisione economico-finanziaria)

- 1. Il revisore dei conti è eletto dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri.
- 2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del comune, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
- 3. Il revisore collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del comune e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
- 4. Nella relazione di cui al comma precedente il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
- 5. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione del comune, ne riferisce immediatamente al consiglio comunale.
- 6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

Art. 41

(Principi generali del controllo interno)

- 1. Il comune è impegnato ad istituire e attuare i controlli interni di cui all'art. 147 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267. La loro organizzazione è effettuata anche in deroga agli altri principi di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30.7.1999, n. 286.
- 2. Il regolamento di contabilità ed il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ciascuno per l'ambito di competenza, possono disciplinare ogni modalità attuativa ed operativa per il funzionamento degli strumenti di controllo interno, compreso il motivato ricorso, nel rispetto della normativa vigente, a forme di convenzionamento con altri comuni e ad incarichi esterni.

TITOLO V

PARTECIPAZIONE E COOPERAZIONE

Art. 42

(Partecipazione dei cittadini)

- 1. L'amministrazione comunale promuove e favorisce la più ampia partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'attività politico-amministrativa del comune al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
- 2. La partecipazione popolare si realizza attraverso le consultazioni dei cittadini da parte dell'amministrazione comunale e la presentazione agli organi elettivi comunali di petizioni, proposte e istanze.
- 3. Le consultazioni della popolazione vengono indette dal consiglio o dalla giunta comunale, a seconda della competenza, allo scopo di acquisire pareri e proposte in riferimento ad atti di interesse generale o limitato a singole problematiche.
- 4. Le petizioni possono essere rivolte per sollecitare l'intervento dell'organo competente su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva. La raccolta delle adesioni può avvenire senza particolari formalità in calce al testo comprendente le richieste rivolte all'amministrazione.
- 5. Qualora un numero di elettori del comune non inferiore a 100 persone avanzi al sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza del comune in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il sindaco, ottenuti il parere dei responsabili interessati e del segretario comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri all'organo competente che, sentita eventualmente una rappresentanza dei proponenti, assume le proprie decisioni.
- 6. Qualunque cittadino, singolo o associato, può rivolgere al sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa alla cui conoscenza è interessato.
- 7. Alle petizioni, alle proposte e alle istanze il sindaco fornisce risposta di norma entro trenta giorni, il consiglio e la giunta comunale di norma entro sessanta giorni.
- 8. Il regolamento per il diritto di accesso agli atti e degli istituti di partecipazione disciplina ogni altro aspetto inerente l'esercizio dei diritti riconosciuti nel presente articolo.
- 9. Al fine di promuovere la partecipazione popolare, possono essere istituiti organismi di consultazione in specifiche materie. La composizione e le modalità per le nomine e i loro compiti sono stabiliti da apposito regolamento.

(Referendum comunale)

- 1. Il comune istituisce il referendum quale forma di partecipazione della popolazione alle scelte politico-amministrative di interesse pubblico.
- 2. L'iniziativa spetta ai cittadini mediante richiesta sottoscritta da un numero minimo di elettori pari al 20% di quelli iscritti nelle liste elettorali del comune alla data dell'1 gennaio dell'anno in cui la richiesta stessa viene presentata.
- 3. L'iniziativa spetta, altresì, al consiglio comunale con deliberazione approvata dalla maggioranza dei consiglieri assegnati.
- 4. I quesiti referendari devono riguardare materie di competenza comunale e soddisfare i principi della chiarezza, semplicità ed univocità.
- 5. Sono escluse dalla consultazione referendaria:
 - provvedimenti inerenti a elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;
 - provvedimenti concernenti il personale comunale;
 - regolamenti interni per il funzionamento del Consiglio Comunale;
 - provvedimenti inerenti assunzioni di mutui, emissioni di prestiti ed applicazioni di tributi;
 - atti e provvedimenti concernenti minoranze etniche e religiose;
 - qualunque atto dovuto dall'amministrazione in forza di disposizioni vigenti emanate da altri enti.
- 6. Non è ammesso il referendum anche quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo triennio.
- 7. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 5.
- 8. I risultati del referendum di cui al presente articolo devono essere discussi dal consiglio comunale entro sessanta giorni dalla data della consultazione.
- 9. Il regolamento disciplina i tempi e le modalità di svolgimento dei referendum.

Art. 44

(Consiglio comunale dei ragazzi)

- 1. Il comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva promuove l'elezione del "Consiglio comunale dei ragazzi".
- 2. Detto organismo di partecipazione ha il compito di deliberare in via consultiva e propositiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero,

giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicef.

3. Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 45

(Associazionismo)

- 1. Il Comune valorizza, quali espressioni della persona umana e della comunità civile, le libere forme associative e garantisce l'effettiva partecipazione all'attività amministrativa, degli enti, organizzazioni di volontariato e associazioni senza fini di lucro, sia locali che aderenti ad organismi più ampi che ne facciano richiesta, rispettandone la libertà e autonomia di forma costitutiva o di adesione, di finalità, di ordinamento e di azione.
- 2. Ai fini di cui al comma precedente, le associazioni che operano sul territorio, previa istanza, vengono iscritte in un apposito registro. E' garantita alle predette formazioni sociali secondo i criteri e le modalità fissate dalla legge e dai regolamenti un'adeguata rappresentanza nelle commissioni od organismi di partecipazione o di gestione sociale, il diritto di accesso agli atti amministravi, alle strutture e ai servizi e la facoltà di intervenire nei procedimenti, di stipulare convenzioni e ottenere contributi e sovvenzioni.
- 3. Il comune può affidare ad associazioni o a comitati appositamente costituiti l'organizzazione di manifestazioni di interesse pubblico assegnando i fondi necessari sulla base di un preventivo di spesa e fissando le opportune eventuali direttive.
- 4. Nel rispetto delle norme generali vigenti, possono essere coinvolte nella gestione di strutture pubbliche, associazioni che abbiano un oggetto sociale affine alla destinazione della struttura stessa. In tale ipotesi il comune stipula una convenzione con l'associazione interessata nella quale si prevedono, tra l'altro, meccanismi istituzionali di controllo e verifica dell'attività svolta.
- 5. Al fine di valorizzare le libere forme associative può essere costituita una consulta permanente composta dai presidenti delle associazioni. Le competenze della consulta saranno disciplinate con regolamento.

Art. 46

(Volontariato)

- 1. Il comune promuove forme di volontariato per il coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce a costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
- 2. Il comune può partecipare con proprie strutture, attrezzature e contributi affinché le attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo o ritenute di

importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

3. La giunta comunale dispone gli interventi dell'Amministrazione nel rispetto dei documenti programmatici e delle normative vigenti nel settore.

Art. 47

(Accesso agli atti)

- 1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale nel rispetto delle disposizioni sulla riservatezza e delle modalità stabilite nel regolamento comunale per il diritto di accesso agli atti e degli istituti di partecipazione.
- 2. Il medesimo regolamento determina per ciascun tipo di procedimento comunale l'ufficio competente a trattare l'affare, il responsabile del procedimento, il responsabile dell'istruttoria se diverso dal responsabile del procedimento, il titolare del potere di assumere il provvedimento finale se diverso dal responsabile del procedimento, i termini massimi entro i quali il provvedimento richiesto o il suo diniego deve essere assunto e le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini.
- 3. Il comune istituisce l'ufficio per le relazioni con il pubblico. La titolarità e la gestione dell'ufficio sono attribuiti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Il regolamento previsto dal primo comma ne stabilisce le modalità di funzionamento.
- 4. L'ufficio per le relazioni con il pubblico sono organizzati al fine di garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e di perseguire gli altri obiettivi indicati nella legge 7 giugno 2000, n. 150.

Art. 48

(Diritto di informazione)

- 1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici e, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato o sottratti per motivi di riservatezza, devono essere pubblicizzati secondo tempi e modalità previste dalla legge e dai regolamenti e, in mancanza, ritenute idonee dalla giunta comunale.
- 2. La pubblicizzazione avviene, di norma, mediante affissione all'albo pretorio e può essere effettuata, a seconda dell'interesse pubblico, in altri luoghi del territorio comunale a ciò destinati.
- 3. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere portati a sua conoscenza secondo le disposizioni di legge e regolamento o, in mancanza, nelle forme più idonee.

- 4. Il comune può dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa, la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa.
- 5. L'ufficio stampa è costituito e diretto nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento alla legge 7 giugno 2000, n. 150.
- 6. L'informazione dovrà tener conto anche delle etnie più presenti sul territorio comunale, al fine di favorirne una piena integrazione sociale.

(Partecipazione dei cittadini U.E. e stranieri)

1. I cittadini dell'Unione Europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti, singoli o associati, possono partecipare alla vita pubblica locale attraverso gli istituti previsti dal presente titolo, salvo quanto stabilito in materia di referendum.

TITOLO VI

DIFENSORE CIVICO

Art. 50

(Istituzione)

- 1. Il comune istituisce l'ufficio del difensore civico a garanzia del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa.
- 2. In accordo con altri comuni potrà essere istituito un unico difensore civico.
- 3. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

Art. 51

(Attribuzioni)

- 1. A richiesta di chiunque vi abbia interesse, il difensore civico interviene presso gli organi e gli uffici del comune per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati.
- 2. Il difensore civico è tenuto a segnalare eventuali abusi, disfunzioni, carenze, ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini e può inoltre intervenire, di propria iniziativa, di fronte ai casi di particolare gravità già noti e che stiano preoccupando la cittadinanza.

- 3. Il difensore civico ha diritto di ottenere dagli uffici del comune copia degli atti e documenti, nonché ogni notizia inerente alla questione trattata.
- 4. Il rilascio di atti e documenti è a titolo gratuito. Il difensore civico non può utilizzare tali atti per fini diversi da quelli d'ufficio ed è tenuto al segreto secondo le norme di legge.
- 5. Al difensore civico sono altresì attribuite le funzioni previste dall'art. 127 del D.lgs. 267/2000.

(Nomina e requisiti)

- 1. Il difensore civico è eletto a scrutinio segreto con deliberazione del consiglio comunale a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al comune entro 90 giorni dall'insediamento.
- 2. Il difensore civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di consigliere comunale ed essere scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.
- 3. L'incarico di difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché di qualsiasi commercio o professione che lo pongano in rapporto con il comune.
- 4. Nel caso di un unico difensore civico per più comuni, il sistema di elezione verrà determinato in accordo con gli altri Comuni nella deliberazione consiliare istitutiva.

Art. 53

(Durata in carica – Revoca)

- 1. Il difensore civico dura in carica quanto il consiglio che lo ha eletto e non può essere riconfermato.
- 2. I poteri del difensore civico sono prorogati fino all'entrata in carica del successore.
- 3. Il difensore civico può essere revocato, con deliberazione del consiglio comunale da adottarsi a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al comune, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni.

(Rapporti con il consiglio comunale)

- 1. Il difensore civico invia al consiglio comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi e irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti.
- 2. Il consiglio comunale, esaminata la relazione, adotta le determinazioni di sua competenza che ritenga opportune.
- 3. Il difensore civico partecipa di diritto, come osservatore, alle riunioni del consiglio comunale senza diritto di parola o di voto ancorché consultivo. Può esprimere la propria pubblica opinione solo se richiesto dal sindaco o da chi presieda l'organo collegiale.

Art. 55

(Facoltà e prerogative)

- 1.L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale.
- 2. Il difensore civico nell'esercizio del suo mandato può consultare gli atti ed i documenti in possesso dell'amministrazione;
- 3. Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedergli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto di ufficio.
- 4. Il difensore civico può invitare l'organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni concordandone eventualmente il contenuto.

Art. 56

(Mezzi del difensore civico)

1. Il consiglio comunale stabilisce la sede dell'ufficio del difensore civico e determina, con apposito regolamento, le funzioni, le modalità di accesso dei cittadini, il trattamento economico e quanto altro necessario per l'assolvimento di tale compito.

TITOLO VII

NORME FINALI

Art. 57

(Modifiche dello statuto)

1. Le norme integrative o modificative dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

2. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le integrazioni o modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 58

(Entrata in vigore dello statuto)

- 1. Il presente statuto comunale e le sue eventuali successive integrazioni o modifiche entrano in vigore, dopo l'espletamento delle procedure di legge, decorsi trenta giorni dalla loro affissione all'albo pretorio del comune.
- 2. Con l'entrata in vigore dello statuto, è esplicitamente abrogato il precedente statuto approvato con atti del consiglio comunale n. 39 e n. 50 in data 19/07/1991 e 11/10/1991, nonché tutte le norme di rango inferiore vigenti e con esso incompatibili.